

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1499

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGNO, SCAPPINI, PELOSI, DE LAURO MATERA ANNA**

*Annunziata il 3 marzo 1955*

**Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dal terremoto del febbraio 1955 nella zona del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il giorno 8 febbraio 1955, una violenta scossa di terremoto colpì l'abitato del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) e la zona circostante; altre numerose scosse si ebbero nei giorni seguenti.

Si calcola che circa 2000 vani di abitazione furono più o meno danneggiati e che perciò 150 famiglie sono rimaste senza tetto e numerose altre sono costrette a vivere in case pericolanti. 40 sono i fabbricati rurali distrutti e circa 70 quelli danneggiati.

Danni sensibili subirono anche i seguenti edifici: palazzo comunale, ospedale civile,

caserma dei carabinieri, sede della Pretura, ex convento di San Francesco adibito ad edificio scolastico; chiesa San Francesco e chiesa Madonna della Libera, edificio scolastico della frazione Macchia, costruzioni nei cimiteri del capoluogo del comune e della frazione Macchia.

La presente proposta di legge tende ad estendere ai privati ed enti danneggiati gli stessi benefici accordati testè, con apposita legge, ai danneggiati dei terremoti verificatisi negli anni 1951 e 1952 in altre località del Paese, con alcuni miglioramenti necessari per la particolare situazione della zona.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 350 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55 per provvedere, nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), in dipendenza del terremoto verificatosi l'8

febbraio 1955 e nei giorni successivi in quel comune:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 70 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico dell'Amministrazione comunale, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 33, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 70 per cento della spesa, per la ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata e per la loro riparazione, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

#### ART. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

#### ART. 3.

I lavori da eseguire a termini del precedente articolo 1, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2539, e successive modificazioni.

#### ART. 4.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione all'Ufficio del Genio civile di Foggia, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

## ART. 5.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate all'Ufficio del Genio civile di Foggia entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ed attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

## ART. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani e rurali di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti un notaio da quattro testimoni che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del comune.

## ART. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

ART. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o per il piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

ART. 10.

L'Ufficio del Genio civile di Foggia, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, o nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti con il proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

L'Ufficio del Genio civile di Foggia, dopo l'approvazione del Provveditorato di Bari, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo, proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dall'Ufficio del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20 mila ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile di Foggia per mezzo di cartolina postale, raccomandata.

ART. 11.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

ART. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55.

ART. 13.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.